



COMUNE DI BARBIANELLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.44

OGGETTO:

APPROVAZIONE FLESSIBILE.	REGOLAMENTO	PER	LAVORO
-------------------------------------	--------------------	------------	---------------

L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di maggio alle ore dieci e minuti trenta nella solita sede comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.:

Cognome e Nome		Presente
1.	FALBO Giorgio - Sindaco	No
2.	CARINI Andrea - Vice Sindaco	Sì
3.	CAZZOLA CLAUDIO - Assessore	Sì
4.		
5.		
Totale Presenti:		2
Totale Assenti:		1

Partecipa il Vice Segretario Comunale Signor MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

Il Signor CARINI Andrea nella sua qualità di Vice Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- l'art. 9 comma 28 del D. Lgs n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 così come modificato dall'art.4 ter c.12 della L.44/2012 prevede:

A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, (omissis) fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

(omissis). Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

- le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 11/CONTR/2012 depositata in data 17 aprile 2012, rispondono alla questione di massima deferita dalla sezione di controllo per la Lombardia (delibera n. 36/2012/QMIG) relativa alla corretta interpretazione delle modalità per l'applicazione agli enti locali dei limiti posti dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010, e successive modificazioni. Si riportano, di seguito, la sintesi per i comuni di piccole dimensioni:

“a) I limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010 (omissis) costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale.

Gli enti locali sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti e applicano direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative.

b) L'adattamento della disciplina sostanziale è deferito alla potestà regolamentare degli enti locali;

c) Nel solo caso in cui l'applicazione diretta potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti è possibile configurare un adeguamento del vincolo attraverso lo specifico strumento regolamentare.

- La Sezione Autonomie con la Deliberazione n. 15/2018, ha ribadito che, ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, l'Ente Locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'Ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e seguenti, del D.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento.

Dato atto che questa Amministrazione nell'anno 2009 e nel triennio 2007-2009 non ha sostenuto nessuna spesa per le diverse forme di lavoro flessibile;

Ritenuto che questo comune di piccole dimensioni, nell'adeguarsi al suddetto principio, debba poter far ricorso alle dette forme di lavoro mediante apposita regolamentazione, tenendo conto della autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali e della peculiarità degli stessi rispetto alle altre Pubbliche Amministrazioni;

Considerato che a seguito della cessazione dell'istruttore direttivo Cat. D responsabile area amministrativa e le dimissioni di un istruttore amministrativo assunto dal 1.1.2022 e cassato in data 07/05/2022, il Comune di Barbianello presenta carenze strutturali di organico tali da ostacolare il raggiungimento degli adempimenti di legge;

Ritenuto di regolamentare la possibilità di ricorrere a decorrere dall'anno 2022 ad assunzioni a tempo determinato, convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e contratti di formazione lavoro, rapporti formativi, somministrazioni di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art.70 comma 1 lett. b),d) e h bis) del D. Lgs. n.276/2003, per soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali, nella misura minima indispensabile ad espletare attività obbligatorie per legge, oppure a far fronte a esigenze di forza maggiore, per supplire a cessazioni dal servizio al momento non prevedibili, per sostituire personale assente per lunghi periodi a causa di malattie, puerperio, ecc.;

Ritenuto quindi di procedere, alla luce di quanto in precedenza evidenziato, all'approvazione del Regolamento comunale sul ricorso a forme flessibile di lavoro in quanto e' intenzione di questa amministrazione assumere a tempo determinato e/o mediante convenzioni un istruttore amministrativo Cat. C per espletare servizi dell'area amministrativa, segreteria, protocollo, uffici demografici ed elettorale ecc., servizi essenziale per l'ente locale;

Acquisito sulla proposta inerente la presente deliberazione il parere di regolarità tecnico reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/200 come in calce riportato;

Ad unanimità di voti resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

per quanto in premessa indicato:

1. Di approvare il regolamento comunale sul ricorso a forme flessibile di lavoro che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata analogia ed unanime votazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 – 4° comma – del TUEL.

REGOLAMENTO COMUNALE SUL RICORSO A FORME FLESSIBILE DI LAVORO

ART. 1

Il presente Regolamento è finalizzato a dare attuazione al principio della autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali e della peculiarità degli stessi rispetto alle altre Pubbliche Amministrazioni per il ricorso al lavoro flessibile al fine dell'assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti locali.

ART. 2

Non avendo questo Comune sostenuto nell'anno 2009 e nel triennio 2007-2009 nessuna spesa per le diverse forme di lavoro flessibile come previste dall'art.9 c.28 del DL78/2010, a decorrere dal 2022 è possibile prevedere una spesa annua complessiva per personale, relativa ad assunzione a tempo determinato, convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e contratti di formazione lavoro, rapporti formativi, somministrazioni di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art.70 comma 1 lett. b),d) e h bis) del D. Lgs. n.276/2003, per soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali, nella misura minima indispensabile ad espletare attività obbligatorie per legge, oppure a far fronte a esigenze di forza maggiore, per supplire a cessazioni dal servizio al momento non prevedibili, per sostituire personale assente per lunghi periodi a causa di malattie, puerperio, ecc.

La spesa massima non potrà comunque essere superiore a quanto previsto contrattualmente per un dipendente di Cat. C oltre oneri riflessi e IRAP, per i servizi essenziali dell'area amministrativa.

ART. 3

Il ricorso alle forme flessibili di lavoro, di cui al precedente art. 2, è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il Comune deve rispettare il tetto di spesa del personale; tale tetto di spesa non può superare quello dell'anno 2008 ai sensi dell'art.1 c.562 della L.296/2006 e ss.mm.ii.;
- b) l'assunzione o le assunzioni (in caso di assunzioni a tempo parziale pari o inferiori al 50% dell'orario) debba essere destinata all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art.21 della L.42/2009;
- c) la lettera a) e b) possono essere derogate per ragioni di somma urgenza ovvero dalla necessità di assolvere a funzioni fondamentali, infungibili ed essenziali, in analogia a quanto affermato dalla Corte dei Conti Sez. Riunite con propria delibera n. 46/2011 e dalla Sezione Autonomie con la Deliberazione n. 15/2018;

ART. 4

Il presente Regolamento integra e modifica il Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ed il Regolamento sul conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'Ente

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
F.to : CARINI Andrea

Il Vice Segretario Comunale
F.to : MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 22-giu-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Barbianello , lì _____

Il Vice Segretario Comunale
F.to : MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi giorno di pubblicazione - ai capigruppo riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dal comma 36 dell'art. 17 della Legge 127/97:

Barbianello, lì _____

Il Vice Segretario Comunale
F.toMERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Barbianello, lì _____

Il Vice Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali))

- ☐ Si certifica che il 18-mag-2022 la suesata deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°comma dell' art. 134 del DLgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi dell'art 127 del succitato Decreto Legislativo.
- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134-comma 4° - DLgs 267/2000.

Lì, 18-mag-2022

Il Vice Segretario Comunale
MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto